

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2006, n. 325

Legge regionale n. 2/2006, Art. 8, commi 3, 4 e 5. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 8, commi 3, 4, 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 che prevede interventi dell'amministrazione regionale a sostegno della formazione imprenditoriale da disciplinare attraverso l'adozione di un regolamento finalizzato alla individuazione delle tipologie di attivita' ammissibili e dei relativi termini e modalita' di attivazione delle attivita' medesime;

Considerato che l'amministrazione regionale ha da tempo avviato politiche di intervento a favore delle PMI a sostegno di processi di innovazione, ristrutturazione, crescita dimensionale e internazionalizzazione;

Considerato che le strategie di cambiamento strutturale dell'impresa non possono prescindere dalla presenza di risorse umane in possesso di competenze in grado di definire ed implementare le strategie medesime;

Considerato che nelle PMI l'imprenditore ed i dirigenti costituiscono il riferimento fondamentale per tutte le scelte di carattere strategico connesse allo sviluppo aziendale;

Visto il testo recante «Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia» predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca e ritenuto di approvarlo;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2466 del 20 ottobre 2006;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi. e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia», previsto dall'Art. 8, commi 3, 4, 5 della legge regionale n. 2/2006, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2006

ILLY

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, Art. 8, commi 3, 4, 5, recante interventi a sostegno di attivita' riguardanti la formazione imprenditoriale. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di

accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 8, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, recante interventi a sostegno di attivita' riguardanti la formazione imprenditoriale, disciplina la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma di formazione manageriale e imprenditoriale, di seguito denominato programma, a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese (PMI) aventi sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia

Art. 2.

Obiettivi e finalita' del programma

1. Il programma e' realizzato nel biennio 2007/2008 ed e' formulato in conformita' dei seguenti obiettivi e finalita':

a) sostenere l'aggiornamento degli imprenditori sulle novita' che si manifestano nel campo delle tecniche manageriali con riferimento al mercato, alla produzione, alla gestione aziendale per la creazione di figure manageriali nuove e sempre piu' specializzate ed orientate a specifici target e business aziendali;

b) promuovere la gestione manageriale e la diffusione della cultura manageriale presso l'imprenditoria media e piccola al fine di favorire la progettazione e la realizzazione di percorsi di miglioramento continuo, di implementazione di progetti di sviluppo organizzativo, di riduzione dei costi, di certificazione di qualita';

c) diffondere la conoscenza sulle trasformazioni che si realizzano nei mercati nazionali ed internazionali e le opportunita' e criticita' che si manifestano;

d) sviluppare le conoscenze sui processi di internazionalizzazione al fine di accrescere la capacita' di muoversi in modo adeguato sui mercati internazionali e, in particolare, sviluppare tematiche relative al marketing internazionale, agli strumenti di promozione e gestione delle vendite sui mercati esteri, all'internazionalizzazione della catena del valore, alla gestione dei rischi, al potenziamento del marchio sui mercati esteri, alla conoscenza rispetto a realta' economiche e di mercato di aree e Paesi emergenti;

e) promuovere le opportunita' che l'Amministrazione regionale, lo Stato e la Unione Europea mettono a disposizione dell'impresa regionale in materia di ricerca ed innovazione e sviluppo tecnologico ed organizzativo;

f) diffondere le buone prassi in materia di spin off aziendale allo scopo di ottimizzare il ciclo del valore scorporando o riaccorpando in tutto o in parte la produzione, il mercato, le attivita' di gestione;

g) diffondere le buone prassi in materia di ricerca e innovazione;

h) promuovere le buone prassi e le tecniche per la gestione delle risorse umane con riferimento al tema della motivazione, della formazione continua, dell'innovazione e della creativita' diffusa, della valorizzazione delle relazioni industriali.

Art. 3.
Destinatari

1. Il programma si rivolge agli imprenditori e dirigenti di PMI, come definite nel decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 aventi sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4.
Soggetti proponenti e partenariato

1. Il Programma puo' essere presentato dai seguenti soggetti:

a) enti di formazione accreditati, ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche, sul territorio regionale nelle macrotipologie B - Formazione superiore - o C - Formazione continua e permanente;

b) universita';

c) istituti, pubblici o privati, aventi tra i propri fini statutari la formazione di carattere imprenditoriale e manageriale e con comprovata esperienza nel settore.

2. E' ammessa la presentazione del Programma da parte di soggetti di cui al comma 1 nelle forme di raggruppamento temporaneo.

3. Ove ricorra la presentazione da parte di un costituendo raggruppamento temporaneo, i soggetti partecipanti, all'atto della presentazione del Programma, si impegnano alla formale costituzione del raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della graduatoria di cui all'Art. 8, comma 10, pena la decadenza dalla titolarita' del Programma.

4. Le spese relative alla costituzione del raggruppamento temporaneo sono imputabili al piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a).

5. L'attuazione del Programma e' sostenuta attraverso un partenariato costituito dal soggetto attuatore e da associazioni di categoria le quali intervengono nella realizzazione del Programma secondo modalita' che devono essere descritte nel Programma medesimo. Il sostegno delle associazioni di categoria non comporta la loro formale partecipazione al raggruppamento temporaneo ne', nel caso di titolarita' del Programma da parte di un solo soggetto, conduce alla costituzione formale di un raggruppamento con il titolare del programma.

6. Il Programma deve altresì individuare i rappresentanti delle associazioni di categoria partecipanti al Comitato di indirizzo di cui all'Art. 13, comma 1, lettera d).

Art. 5.
Presentazione delle candidature e delle proposte di programma

1. Il Programma e' presentato utilizzando il formulano di cui all'allegato A.

2. Ciascun soggetto, quale proponente unico ovvero capofila o componente di un costituendo raggruppamento, non puo' presentare piu' di una candidatura.

3. Il mancato o incompleto utilizzo del formulano di cui all'allegato A, la mancata o incompleta sottoscrizione della modulistica medesima e la presenza del medesimo soggetto in piu' di una candidatura sono causa di esclusione della proposta di Programma dalla fase di valutazione.

Art. 6.
Articolazione del programma

1. Il programma si compone di due parti:

a) piano di informazione e sensibilizzazione, nel quale il proponente descrive le modalita' attraverso le quali intende portare a conoscenza dei potenziali destinatari le finalita' del programma e le procedure per l'accesso alle attivita' formative previste dal programma medesimo;

b) piano formativo, che e' costituito dall'insieme dei prototipi formativi che costituiscono l'offerta del Programma e che sono attivati dal soggetto attuatore ogniqualvolta si determini la presenza del numero minimo di allievi previsto dall'allegato B e da azioni, anche individualizzate, di accoglienza e accompagnamento.

2. I prototipi formativi costituenti il piano formativo devono sviluppare gli obiettivi e le finalita' previsti dall'Art. 2. Il proponente presenta prototipi formativi corrispondenti al fabbisogno rilevato rispetto ai citati obiettivi e finalita'.

3. L'architettura didattica, finanziaria ed i costi ammissibili sono disciplinati secondo quanto indicato nell'allegato B.

Art. 7.
Aiuti di stato

1. I prototipi formativi di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b) rientrano nella disciplina degli aiuti di stato e, in particolare, nella disciplina di esenzione dall'obbligo di notifica di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche, con l'applicazione delle intensita' lorde massime di aiuto pari al 35 per cento dei costi sovvenzionabili per la formazione specifica, e pari al 70 per cento dei costi sovvenzionabili per la formazione generale con le maggiorazioni previste dal regolamento medesimo.

2. E' generale la formazione interaziendale e comunque quella che si conclude con una prova finale e con il rilascio di una attestazione certificata dall'Amministrazione regionale.

Art. 8.
Valutazione ex ante, graduatoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione ex ante delle candidature e delle relative proposte di programma e' svolta da una commissione, costituita con provvedimento del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, composta da:

a) quattro rappresentanti della direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, di seguito denominata direzione;

b) un rappresentante dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione;

e) un rappresentante della direzione centrale attivita' produttive.

2. Il piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a) viene valutato secondo i requisiti di ammissibilita' sulla base dell'esame dei seguenti aspetti:

a) coerenza e qualita' progettuale;

b) coerenza finanziaria;

c) utilizzo corretto del formulano predisposto dalla Regione.

3. I prototipi formativi del piano formativo di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b) sono valutati attraverso l'esame di ciascun prototipo formativo, secondo modalita' di tipo comparativo. A ciascun prototipo viene attribuito un punteggio, non superiore a 60, sulla base dei seguenti criteri:

a) partenariato (fino ad un massimo di punti 1 2);

- b) analisi e risultati attesi (fino ad un massimo di punti 18);
- c) moduli, qualita' ed organizzazione didattica (fino ad un massimo di punti 24);
- d) coerenza e completezza del progetto (fino ad un massimo di punti 6).

Il punteggio minimo di ciascun prototipo per l'utile inserimento del medesimo in graduatoria e' pari a punti 35.

4. Le modalita' di realizzazione delle fasi di accoglienza e accompagnamento previste dal piano formativo di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b) sono valutate secondo i requisiti di ammissibilita' sulla base dell'esame dei seguenti aspetti:

- a) coerenza e qualita' progettuale;
- b) coerenza finanziaria;
- c) utilizzo corretto del formulano predisposto dalla Regione.

5. A seguito della fase di valutazione la direzione adotta gli atti di approvazione della graduatoria.

6. Ogni Programma, per l'utile inserimento nella graduatoria, deve essere composto da:

a) il piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a) che ha superato positivamente la valutazione di ammissibilita';

b) il piano formativo di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b), composto da tutti i prototipi che nella fase di selezione hanno conseguito un punteggio di almeno 35, che devono essere in un numero pari ad almeno l'80% di quelli presentati, e dalla descrizione delle modalita' attuative delle azioni di accoglienza e accompagnamento che deve avere superato positivamente la valutazione di ammissibilita'.

7. La mancata sussistenza anche di una delle condizioni di cui al comma 6 esclude il Programma dall'utile inserimento nella graduatoria.

8. Ai fini della composizione della graduatoria la direzione procede alla individuazione del punteggio di ciascun Programma dato dalla media dei punteggi di tutti i prototipi che hanno raggiunto la soglia minima di 35 punti.

9. Il soggetto attuatore e' il proponente del Programma collocato al primo posto della graduatoria.

10. La graduatoria nonche' gli elenchi dei Programmi e dei prototipi esclusi dalla graduatoria sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Articolazione dei finanziamenti

1. La proposta di Programma deve prevedere il rispetto delle seguenti percentuali di finanziamento:

a) piano di informazione e sensibilizzazione: non piu' dell'8 per cento della disponibilita' finanziaria complessiva;

b) attivita' formative - attraverso la realizzazione dei prototipi formativi: almeno il 72 per cento della disponibilita' finanziaria complessiva;

c) azioni di accoglienza e accompagnamento: non piu' del 20 per cento della disponibilita' finanziaria complessiva.

Art. 10.

Modalita' di pagamento

1. L'erogazione degli incentivi da parte della direzione a favore del soggetto attuatore avviene secondo le seguenti fasi di anticipazione e saldo:

a) prima anticipazione, pari al 25 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui all'Art. 11;

b) seconda anticipazione, pari al 30 per cento delle risorse

finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuto effettivo utilizzo, certificato dal soggetto attuatore, di almeno il 70 per cento della prima anticipazione;

c) terza anticipazione, pari al 40 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuto effettivo utilizzo, certificato dal soggetto attuatore, dell'intera somma di cui alla prima anticipazione e di almeno il 70 per cento della seconda anticipazione. La terza anticipazione non puo' comunque essere erogata prima del 1° gennaio 2008;

d) saldo, pari alla differenza tra la somma dei costi complessivamente riconosciuti a rendiconto e la somma delle anticipazioni erogate, ad avvenuta verifica del rendiconto.

2. Le erogazioni a titolo di anticipazione avvengono previa presentazione, da parte del soggetto attuatore, di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura della somma oggetto di anticipazione. I costi relativi all'accensione delle fideiussione possono essere rendicontati all'interno della quota finanziaria destinata al piano di informazione e sensibilizzazione.

3. L'erogazione della seconda e della terza anticipazione avvengono previa espressione di parere favorevole da parte del soggetto responsabile della valutazione del Programma di cui all'Art. 12, comma 3.

Art. 11.

Attuazione del Programma

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, la direzione e il soggetto attuatore provvedono alla sottoscrizione della convenzione con cui vengono disciplinati i rispettivi obblighi ed adempimenti nonche' le modalita' per la realizzazione del piano di informazione e sensibilizzazione, per l'attivazione e realizzazione dei prototipi formativi e delle azioni di accoglienza e accompagnamento e le relative procedure di gestione e rendicontazione.

Art. 12.

Valutazione del Programma

1. Le funzioni di valutazione del Programma sono svolte dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia assicura la realizzazione di rapporti intermedi che vengono esaminati ed approvati nelle sedute ordinarie del comitato di indirizzo di cui all'Art. 13.

3. L'Agenzia e' chiamata ad esprimere un parere in ordine alle modalita' di attuazione del Programma, funzionale alla erogazione della seconda e della terza anticipazione finanziaria di cui all'Art. 10, comma 1, lettere b) e c).

Art. 13.

Comitato di indirizzo

1. Al fine di garantire il monitoraggio del Programma, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'Art. 11 e' costituito, con provvedimento del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, il comitato di indirizzo del Programma composto da:

- a) il direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) due rappresentanti della direzione;
- c) un rappresentante del soggetto attuatore del Programma;
- d) due rappresentanti delle associazioni di categoria

costituenti il partenariato di cui all'Art. 4, comma 5. Partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo, con funzioni di osservatore, il direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla direzione.

2. Il Comitato di indirizzo svolge le seguenti funzioni:

a) esamina, nella sua prima seduta, il piano di valutazione presentato dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

b) esamina lo stato di avanzamento qualitativo e finanziario del Programma;

c) definisce eventuali modifiche o correttivi al Programma ed alle sue modalita' di realizzazione, coerenti con le previsioni del presente Regolamento, ove si riscontrino criticita' o esigenze di carattere innovativo;

d) esamina i rapporti di valutazione predisposti dall'Agenzia ai sensi dell'Art. 12, comma 2;

e) esamina eventuali proposte di aggiornamento del Programma derivanti dal soggetto attuatore. Le proposte di aggiornamento possono riguardare:

1) la previsione di nuove modalita' di realizzazione del piano di informazione e sensibilizzazione;

2) la previsione di nuovi prototipi formativi;

3) la previsione di innovazioni nelle modalita' di realizzazione delle fasi di accoglienza e accompagnamento.

3. Le proposte di aggiornamento sono subordinate alla successiva fase di valutazione delle proposte medesime da parte della Direzione secondo le modalita' di cui all'Art. 8, con la conseguente integrazione del Programma.

4. Il Comitato di indirizzo si riunisce due volte all'anno, previa convocazione del Presidente. Possono essere indette riunioni straordinarie su richiesta di almeno due rappresentanti del Comitato.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le candidature e le relative proposte di Programma, pena l'inammissibilita', devono pervenire agli uffici della direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, via San Francesco 37, entro le ore 12 del 7 dicembre 2006.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: Illy